

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Rimborso contributi IVS indebitamente versati</p> <p><i>Circolare INPS 6.5.2021, n. 75</i></p>	<p>Il diritto alla restituzione dei contributi IVS indebitamente versati è soggetto al termine di prescrizione di 10 anni ex art. 2946, C.c. Gli Uffici, pertanto, a fronte della domanda da parte del soggetto interessato, procedono al rimborso <i>"soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti"</i>.</p>
<p>Coefficienti fabbricati categoria D</p> <p><i>Decreto MEF 7.5.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 21.5.2021, n. 120 il Decreto che aggiorna i coefficienti utilizzabili per l'individuazione del valore dei fabbricati categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini della determinazione dell'IMU 2021.</p>
<p>Proroga versamento prima rata contributi fissi IVS</p> <p><i>Messaggio INPS 13.5.2021, n. 1911</i></p>	<p>È prorogato dal 17.5 al 20.8.2021 il termine di versamento della prima rata 2021 dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.</p>
<p>Regime IVA DPI</p> <p><i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 5</i></p>	<p>Ai fini dell'esenzione IVA (fino al 31.12.2020) e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% (dal 2021) ex art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevista <i>"per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"</i>, qualora la finalità sanitaria del prodotto non sia desumibile dalla natura dell'acquirente e/o del suo settore di attività, <i>"la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti"</i>. Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Di conseguenza tutte le cessioni lungo l'intera "catena di consegna", dal produttore fino alla vendita al dettaglio, usufruiscono del regime IVA agevolato.</p>
<p>Farmacia e servizio tamponi antigenici / test sierologici</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 354</i></p>	<p>Il servizio reso da una farmacia di effettuazione di tamponi antigenici rapidi tramite l'ausilio di un infermiere o di un medico nonché il servizio di test sierologici rapidi sono esenti IVA con diritto alla detrazione, come stabilito dall'art. 1, comma 452, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).</p>

COMMENTI

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

Nell'ambito del recente DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26.5.2021 il Legislatore ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento **di 3 nuove tipologie di contributo**:

1. un contributo a fondo perduto **riconosciuto in automatico ai soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già **richiesto e ottenuto** il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
2. un contributo a fondo perduto, **"alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30%** nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;

3. un contributo a fondo perduto **a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
- conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
- e
- subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello **2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

1. CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Il “nuovo” contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - per il **medesimo importo, ossia in misura pari al 100%**, del “contributo Decreto Sostegni”;
 - **automaticamente**, ossia **senza necessità di presentare un'ulteriore domanda** da parte del soggetto interessato;
- è **usufruibile con la medesima modalità** già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del “contributo Decreto Sostegni” e pertanto:
 - è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto sul c/c bancario / postale** sul quale è stato **erogato il precedente contributo**;
 - ovvero
 - è riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

In altre parole i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il “contributo Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un'ulteriore **tranche di aiuti del medesimo importo**.



Per beneficiare del “nuovo” del contributo il soggetto interessato non deve aver **restituito il precedente contributo**, ovvero lo stesso non deve risultare **indebitamente percepito**.

Esempio 1



La Zeta e Alfa sas ha usufruito del contributo a fondo perduto di cui al c.d. “Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, per € 3.000. La società ha scelto l'accredito del contributo sul proprio c/c.

La società beneficia del nuovo contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” in “automatico”, tramite accredito sul c/c bancario, senza necessità di presentare un'ulteriore domanda e per il medesimo importo di € 3.000.

2. CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

È introdotto un **contributo a fondo perduto “alternativo”** rispetto quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi**, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;

- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR. Considerato quanto chiarito dall'Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E, i promotori finanziari, non essendo riconducibili alla categoria di soggetti in esame, possono usufruire del contributo.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;**
- **ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.**

Fatturato medio mensile 2019		Riduzione fatturato medio 1.4.2020-1.3.2021	30% fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020	Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021	1.4.2019-31.3.2020			
€ 70.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 75.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

Al fine di individuare il fatturato / corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.



Come precisato nella Relazione illustrativa, per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019**, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **specifiche percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.**

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000.**

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il **contributo "automatico"** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo**. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d’imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo “alternativo”** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l’Agenzia non provvede a dare “seguito all’istanza”.

Esempio 2 La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:



Ricavi 2019	€ 161.000
Fatturato 1.4.2019 - 31.3.2020	€ 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020 - 31.3.2021	€ 114.500 → media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Riduzione fatturato → Media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020 – media mensile 1.4.2020 - 31.3.2021 = 13.783 – 9.542 = 4.241

% riduzione fatturato → % riduzione media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020 – media mensile 1.4.2020 – 31.3.2021 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Poiché la riduzione media mensile risulta superiore al 30%, la società ha diritto al contributo “alternativo”, così determinato: 4.241 x 50% = € 2.120,50.

Considerato che la società ha beneficiato del contributo “automatico” di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame per € 2.000, il contributo “alternativo” effettivamente spettante è pari ad € 120,50 (2.120,50 - 2.000)

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo 1 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.



È espressamente richiesta la trasmissione della **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021** (in scadenza il 31.5.2021) **prima della presentazione della domanda** per il riconoscimento del contributo in esame.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il “contributo Decreto Sostegni”, secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;

- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "**nella sua totalità**" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).



Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione

Va evidenziato che in tal caso **non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell'art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Non opera altresì la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

È riconosciuto anche un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "**maggiormente**" colpiti dall'emergenza COVID-19.



Il contributo in esame è **subordinato all'autorizzazione dell'UE**.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- **esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;**
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;**
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;**
- **peggioramento del risultato economico dell'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020**) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale** che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **specificata percentuale**, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla **differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**. Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda, la quale:

- **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica**;
- può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.



La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021), è **presentata entro il 10.9.2021**.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "**nella sua totalità**" in **compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).



Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che anche per il contributo in esame **non operano** i predetti limiti per l'utilizzo in compensazione dei crediti e per l'indicazione dei crediti nel quadro RU del mod. REDDITI, nonché la predetta previsione in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

ASPETTI COMUNI DEI CONTRIBUTI

I contributi a fondo perduto in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con riguardo alle 3 tipologie di contributo sopra esaminate, i commi 3, 15 e 26 dell'art. 1 del Decreto in esame richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 13 a 17 dell'art. 1, DL n. 41/2021, e pertanto per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1. A tal fine, per effetto dell'integrazione del citato art. 14 ad opera del comma 28 del Decreto in esame, l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni previste nella citata Sezione 3.1.

Qualora l'impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*", rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione. A tal fine l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.



Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

REGIME SANZIONATORIO

Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020. In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Prestiti garantiti proroga a fine anno

Il Decreto Sostegni bis contiene una serie di disposizioni finalizzate ad ampliare il sostegno finanziario alle imprese in questo momento di ripresa dalla pandemia. In particolare, alcune prorogano misure di aiuto già introdotte nel corso del 2020 (ad esempio proroga per l'accesso alle misure di garanzia di SACE e Fondo ex L. 662/1996) mentre altre introducono nuovi strumenti per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento (ad esempio incremento delle garanzie per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti).

PIÙ TEMPO PER LE GARANZIE SACE E PMI

Su altro fronte, l'articolo 13 del Decreto ha **prorogato fino al 31 dicembre prossimo** i regimi di sostegno finanziario erogati a valere sul **Fondo per le PMI** e sullo strumento di **Garanzia Italia**, entrambi disciplinati dal [DI 23/2020](#). Come ben spiegato dalla Relazione tecnica al decreto, tali interventi si pongono nella prospettiva di un graduale *phasing out* dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato, varati, principalmente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dai decreti emergenziali adottati nel 2020 a supporto della liquidità delle imprese messe in crisi dalla pandemia e dalle misure di *lockdown* nazionali.

Si ricorda, infatti, che, in sostegno del regime di liquidità degli operatori economici, è consentito alla SACE S.p.A. di concedere garanzie, originariamente fino al 30 giugno 2021, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle ulteriori condizioni disciplinate dal Decreto stesso, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Possono accedere alla garanzia **tutte le imprese**, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, purché:

- abbiano sede in Italia;
- non siano classificate come imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- abbiano già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza, limitatamente alle PMI.

La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.

Ebbene, in tale contesto la norma in commento ha previsto che, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la **durata massima dei finanziamenti sia innalzata a 10 anni**. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono poi essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie saranno determinate in tal caso in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

Il [DI 23/2020](#) prevedeva anche che, qualora la classe di rating attribuita fosse inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligassero a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell'ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. Ora il DI Sostegni bis abbassa la predetta percentuale al **15%**. Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Quanto al Fondo per le PMI ex [L. 662/1996](#), si rammenta che, sulla scorta delle disposizioni già in vigore, la percentuale di copertura della garanzia diretta era stata incrementata, avvalendosi delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

La novità introdotta dal DI Sostegni bis è che, sempre previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il **limite di durata delle nuove operazioni finanziarie con garanzia dal Fondo** è innalzato fino a **120 mesi**. Per le operazioni finanziarie aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.